



Ri.to e-mail del 13/1/2010

Roma, 24 FEB 2010  
Prot. n.785/2010

Alla Sig.ra Ocelli Aurora  
(aurora.occelli.cn@istruzione.it)

e, p.c.

Alla Sede provinciale Inpdap  
Via F. Cavallotti, 21 bis  
12100 CUNEO

**Oggetto: indennità di reggenza corrisposta ai dirigenti scolastici.**

Si fa riferimento al messaggio a margine indicato relativo all'indennità di reggenza corrisposta ai dirigenti scolastici.

In via preliminare, si ricorda che l'accordo quadro del 09/08/2000 per la definizione delle autonome Aree della dirigenza, ha ricompreso nell'Area V la dirigenza scolastica.

Conseguentemente, a decorrere dal 01/09/2000, con l'accordo contrattuale stipulato il 01/03/2002 per tale Area, il rapporto di lavoro e la struttura retributiva dei dirigenti scolastici non è più regolamentata dal CCNL del comparto scuola ma da specifiche disposizioni contrattuali modellate sulla disciplina generale di riferimento delle altre dirigenze pubbliche.

Pertanto, qualora ai sensi dell'art.26 del citato CCNL del 01/03/2002 o dell'art.19 del successivo accordo sottoscritto l'11/04/2006 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, venga attribuito ad un dirigente scolastico la reggenza di un'altra istituzione scolastica, oltre a quella affidatagli con incarico dirigenziale, si ritiene che il compenso relativo all'incarico aggiuntivo debba concorrere alla determinazione della quota di pensione definita a norma dell'art.13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n.503.

Si fa inoltre presente che il compenso in argomento, come indicato da questa Direzione Centrale, ex Ufficio1 – TFS, TFR, con la nota operativa n. 8 del 02/07/2007), non è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, non tutti gli emolumenti che presentano carattere retributivo possono essere valutati per il calcolo del trattamento di fine servizio, ma solo quelli espressamente previsti da una norma di legge. Si cita per tutte la sentenza n.21125 del 04/11/2004 della Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, la quale ha negato che i CCNL possano introdurre deroghe alle disposizioni legislative previste in materia dal regime normativo dell'indennità di buonuscita.

In particolare, in tale sentenza si legge che il contratto collettivo, mentre può essere invocato per dimostrare la natura retributiva dell'emolumento, *"non è legittimato ad introdurre disposizioni, implicitamente o esplicitamente, istitutive dell'obbligatorietà dell'inclusione di un emolumento nella base di computo del trattamento di fine servizio"* e qualora prevedesse l'assoggettamento a contribuzione previdenziale di un emolumento, ciò non inciderebbe in modo alcuno sull'assetto normativo della materia.

Peraltro, laddove non si dovesse ritenere di dover seguire detto orientamento, si evidenzia che nessuna disposizione, sia pure solo contrattuale o regolamentare, prevede la valutabilità dell'indennità di reggenza ai fini dell'indennità di buonuscita.

Il Dirigente  
Avv. Giorgio Fiorino

R.B.